

D.R. n. 7608 del 27 maggio 2008

**IL RETTORE**

- VISTA** la Legge 341/90 “Riforma degli ordinamenti didattici” ed in particolare l’articolo 13;
- VISTO** il Regolamento sul tutorato approvato con delibera del Senato Accademico n. 115 del 4 marzo 1992;
- VISTO** il Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’articolo 11;
- VISTE** le proposte di modifica al Regolamento sul tutorato elaborate dalla Commissione didattica di Ateneo e volte ad adeguare il regolamento alla normativa vigente e a rendere più efficace l’attività di tutorato;
- VISTA** la delibera n. 137 con cui il Senato Accademico, nella seduta del 13 maggio 2008, ha approvato il nuovo testo del Regolamento sul tutorato, sopra citato;

**DECRETA**

Art. 1

1. È emanato il nuovo Regolamento sul tutorato, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. Il Regolamento di cui all’art. 1 entra in vigore a partire dall’anno accademico 2008/2009 ed è pubblicato sulla pagina web dedicata ai regolamenti di ateneo.

**IL RETTORE**

f.to Prof. *Marco Pasquali*

# Regolamento sul tutorato

## Articolo 1 – Definizioni e finalità

1. L'Università di Pisa, in attuazione dell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dell'articolo 11, comma 7, del DM 270/2004 (Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei), fermo restando quanto previsto dall'art. 7. comma 1 del D.L. 25 settembre 2002 n. 212 convertito in legge dall'art. 1 L. 268/2002, promuove un servizio di tutorato con il fine di orientare ed assistere gli studenti, di renderli attivamente partecipi del processo formativo, di rimuovere, per quanto di competenza dell'istituzione universitaria, gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi.
2. I singoli consigli di corso di studio, d'intesa con la facoltà di riferimento, sono responsabili dell'organizzazione e del funzionamento del tutorato al proprio interno e ne disciplinano l'attuazione con proprio regolamento in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.

## Articolo 2 – Organizzazione

1. Le singole strutture didattiche, con l'eventuale contributo dei coordinatori, didattici forniscono il necessario supporto all'attività di tutorato svolta all'interno dei singoli corsi di studio, anche mediante la raccolta e l'elaborazione di dati, il reperimento e la predisposizione della documentazione e delle informazioni e, se richiesto, collaborano con gli organismi di sostegno del diritto allo studio e con gli altri enti interessati.

## Articolo 3 – Attività di tutorato

1. L'attività di tutorato rientra tra i compiti istituzionali dei professori di I e II fascia e dei ricercatori come parte integrante dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente.
2. A tale attività ogni professore o ricercatore è tenuto a dedicare almeno 40 ore annuali e a comunicare l'orario di ricevimento per il tutorato, contestualmente all'orario delle lezioni e all'orario di ricevimento ordinario.
3. Dall'attività di tutorato sono esonerati interamente i professori e ricercatori in congedo o in aspettativa, e possono essere esonerati parzialmente coloro che ricoprono l'ufficio di rettore, prorettore, preside di facoltà, presidente di corso di laurea, direttore di dipartimento.

## Articolo 4 – Assegnazione del tutor

1. Il tutor è assegnato allo studente immediatamente dopo l'immatricolazione, secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di corso di studio d'intesa con la facoltà in cui lo stesso è incardinato. Di norma tale assegnazione permane fino al conseguimento del titolo, ed è modificabile solo per esigenze adeguatamente motivate.
2. Tra i criteri e le modalità di cui al comma 1 dovrà essere indicata una soglia **massima** di studenti per tutor **al fine** di assolvere il requisito qualificante stabilito dall'allegato D al DM 31 ottobre 2007, n. 544.

## Articolo 5 – Attività integrative

1. Nell'ambito del tutorato potrà inoltre essere organizzata ogni altra attività idonea a favorire il processo di formazione degli studenti e a fornire l'assistenza necessaria ad agevolarne e a renderne proficui lo studio e l'inserimento nei percorsi formativi.
2. A tali attività potranno collaborare anche iscritti capaci e meritevoli alla laurea specialistica/magistrale, specializzandi e dottorandi di ricerca opportunamente selezionati, nell'ambito di attività previste e finanziate dall'ateneo e dal ministero.

## Articolo 6 – Valutazione

1. L'efficacia delle attività di tutorato sarà soggetta a monitoraggio mediante apposite domande contenute nel questionario di valutazione dei corsi di studio.

**Articolo 7 – Norma transitoria e finale**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno accademico 2008/2009. Per tutto quanto non previsto valgono le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.